

Ordinanza del Sindaco

n. 85 del 24/07/2023

Oggetto: INTERVENTI DI PULITURA ED ELIMINAZIONE DI ROVI, STERPAGLIE, STOPPIE, FIENO, ERBACCE E SIMILI A TUTELA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

Il Sindaco

CONSIDERATO che la presenza di rovi, sterpaglie, stoppie, fieno, erbacce e simili nei terreni adiacenti al centro abitato può causare gravi problemi di ordine sanitario per la presenza di insetti, parassiti e rettili;

RILEVATO altresì, che con l'approssimarsi della stagione estiva la presenza dei suddetti materiali infiammabili costituisce causa di elevato rischio di incendio;

RITENUTO necessario porre l'obbligo di pulizia dei terreni privati, ricadenti nei centri abitati e fino ad una distanza di almeno 10 metri dalle abitazioni, da rovi, sterpaglie, stoppie, fieno, erbacce e simili che possono causare gravi problemi di ordine sanitario per la presenza di insetti e grave pericolo di incendio per la stagione estiva;

CONSIDERATO necessario, altresì, porre l'obbligo ai proprietari di aree private, confinanti con pubbliche vie o aree destinate al pubblico passaggio, di provvedere alla costante pulizia da rovi, sterpaglie, stoppie, fieno, erbacce e simili delle aree limitrofe alle strade ed alle recinzioni e di creare idonea fascia parafuoco;

VISTA la legge n.353/2000;

VISTO il d.lgs. n.267/2000, testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'art.54 del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

- 1) Ai proprietari ed agli affittuari dei terreni, ubicati nei centri urbani e nelle immediate vicinanze, di provvedere, entro 7 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla pulizia, al taglio ed all'eliminazione di rovi, sterpaglie, stoppie, fieno, erbacce e di altro materiale infiammabile, presenti nel terreno, al fine di creare idonea fascia di isolamento nel limite di almeno 10 metri dalle abitazioni;
- 2) Ai proprietari e affittuari di fondi agricoli, confinanti con strade pubbliche di qualunque

tipologia, di ripulire, nel medesimo termine, da rovi sterpaglie, stoppie, fieno, erbacce e simili, le aree limitrofe alle strade e alle recinzioni e di creare idonea fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali.

DISPONE

Che ai trasgressori siano applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis D.Lgs del 18.8.2000, n. 267 ai sensi del quale:

"1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari (...)".

L'invio della presente ordinanza alla Prefettura di Siena, all'Ufficio Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio, alle Stazioni Carabinieri Forestali di Siena e di Colle Val d'Elsa, alla Polizia Provinciale, alla Stazione dei Carabinieri ed alla Polizia Municipale di Monteriggioni.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso in via amministrativa al Prefetto entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, oltre che ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Il Sindaco

FROSINI ANDREA / InfoCamere S.C.p.A.